CAMERA DEI DEPUTATI N. 2365

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Presentata il 18 febbraio 1988

Norme per la regolamentazione della trasmissione televisiva di *films* d'autore

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Credo che non sia una esperienza sconosciuta ad alcuno tra i cittadini italiani possessori di un apparecchio televisivo, quella sgradevole sensazione di fastidio e di confisca del proprio tempo che si prova allorquando, nel corso della fruizione di uno spettacolo televisivo, in ispecie cinematografico, la continuità è rotta dall'intrusione di uno *spot* pubblicitario. Sembrerebbe quasi (e la psicologia applicata al *marketing* ce ne dà conferma) che più forte è l'attenzione e la tensione che lega il telespettatore alla visione del programma, più studiatamente frequenti e lunghi e prepotenti sono gli inserti pubblicitari.

Pur essendo fermamente convinti della validità artistica della pubblicità, apprezzata però come forma autonoma, e pur dichiarandoci rassegnati alle ragioni dell'industria televisiva privata che trae dalla pubblicità la forza della propria indipendenza, tuttavia non possiamo accettare che l'invadenza pubblicitaria arrivi a compromettere e menomare in modo definitivo la qualità di talune programmazioni e la loro conseguente fruizione da parte del telespettatore. È il caso dei prodotti d'autore come *films* e lungometraggi inauditamente resi irriconoscibili con l'alternarsi di *spots* pubblicitari ad ogni fotogramma e la conseguente soluzione di continuità nella visione del prodotto cine-

matografico così come concepito dal suo autore, con le sue pause, con i suoi ritmi, le sue sonorità.

La presente proposta di legge, pertanto, tende a tutelare tali prodotti d'autore ed i diritti del cittadino telespettatore, mediante un meccanismo prescrittivo, previsto all'articolo 1 ed una previsione sanzionatoria contenuta all'articolo 2 che prevede un'ammenda commisurata alle ingenti cifre introitate dalle TV.

La novità della proposta, che peraltro ci sembra cogliere il sentimento della stragrande maggioranza dei teleutenti oltre che la tutela dei giusti diritti degli autori cinematografici, alla stregua della tutela che mediamente il nostro ordinamento accorda ad ogni altra figura di autore, risiede poi nell'articolo 3 che prevede l'attribuzione alle associazioni di volontariato operanti nel settore delle tossicodipendenze del ricavato dell'ammenda comminata ai trasgressori.

Si tratta dell'introduzione di un principio nuovo di solidarietà sociale affermantesi attraverso meccanismi che non gravano sul bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È fatto divieto alle emittenti televisive il cui segnale irradi l'intero territorio nazionale o sia ricevuto da almeno due regioni, di interrompere la trasmissione di *films* e lungometraggi di particolare pregio artistico, con inserti pubblicitari, con la menomazione indebita del filmato o la messa in onda di quant'altro possa impedire la fruizione unitaria del prodotto artistico così come concepito dal suo autore.

2. La valutazione in ordine alla qualità artistica del film viene effettuata da una commissione speciale in seno al Ministero del turismo e dello spettacolo che comprenda la rappresentanza della Società italiana autori ed editori (SIAE).

ART. 2.

1. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 è comminata all'emittente televisiva un'ammenda pari a lire 50.000.000 per ogni minuto di interruzione accertata.

ART. 3.

1. Il ricavato dell'ammenda è ripartito tra le associazioni di volontariato operanti nel territorio nazionale nel settore della prevenzione e della cura delle tossicodipendenze, secondo un piano annuale di riparto proposto dal Ministro della sanità.